


# CARTA DEL PARCO - CAPITOLO B

## Contratto per il Parco per la fase operativa decennale (2019 - 2028)





## Impressum

Autore  
Progetto Parco Nazionale del Locarnese  
Via F. Rusca 8 - CP 323 - 6600 Locarno  
info@parconazionale.ch  
www.parconazionale.ch

Carta del Parco – Contratto per il Parco – marzo 2018

© Progetto Parco Nazionale del Locarnese  
Tutti i diritti riservati. È vietata la distribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore.

## Ringraziamenti

La Carta del Parco è il risultato di un lavoro allargato che ha coinvolto l'Ufficio Presidenziale, il Consiglio del Parco, i Comuni, i Patriziati, attori del territorio e rappresentanti dei gruppi di interessi, commissioni e gruppi di lavoro, associazioni e singoli cittadini, specialisti con mandati esterni, autorità cantonali e federali.

A tutti coloro che hanno sostenuto il progetto in questi anni e hanno contribuito alla definizione della Carta del Parco, vanno i nostri ringraziamenti.

Immagine in copertina: Ghiridone. Sullo sfondo le Centovalli e il Ruscada. Foto Glauco Cugini

## **Sintesi dei contenuti principali del Contratto**

### **0. Premessa**

I contenuti del Contratto sono stati oggetto di un complesso iter di approvazioni a tutti i livelli.

Quanto presentato in questa sede è dunque il risultato di un processo di discussione che ha coinvolto da un lato il Consiglio del Parco, i Comuni, i Patriziati, i gruppi di lavoro del PNL e dall'altro le autorità cantonali e federali.

La consultazione pubblica avvenuta nell'autunno del 2017, ha permesso di implementare ulteriormente la Carta, integrando dove possibile le osservazioni ricevute da enti e privati.

Le integrazioni, così come la versione messa in consultazione sono state discusse e approvate dalle autorità cantonali e federali.

Il Contratto, con i suoi allegati, è stato approvato nella presente forma dai Municipi dei Comuni coinvolti e dal Consiglio del Parco nel mese di marzo del 2018.

## 1. Partner contrattuali: Comuni del Parco

Il Parco Nazionale del Locarnese (PNL), un Parco ai sensi dell'art. 23f Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), nasce con la firma della Convenzione (vedi allegato) che i Comuni che partecipano al progetto stipulano con l'Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL). Con la firma della Convenzione i Comuni affidano all'aPNL il compito di gestire il PNL durante la prima fase di esercizio della durata di dieci anni.

I Partner contrattuali sono da una parte i Comuni di Ascona, Ronco s/Ascona, Brissago, Losone, Terre di Pedemonte, Centovalli, Onsernone, Bosco Gurin e dall'altra l'Associazione Parco nazionale del Locarnese (aPNL), un'associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (vedi Statuto allegato).

## 2. Perimetro e zonizzazione

La Convenzione indica il perimetro del Parco Nazionale del Locarnese che si compone nel suo interno di due zone:

- una zona centrale, dove la natura è lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata (art. 23f cpv. 3 lett. a LPN, art. 17 OPar)
- una zona periferica, dove il paesaggio è gestito in modo rispettoso della natura e la qualità della natura e del paesaggio è conservata (art. 23f cpv. 3 lett. ab LPN, art. 18 OPar).

I comuni presenti nel perimetro del Parco (completamente o parzialmente) sono:

Comune Svizzera	Comprensorio	Superficie Comune [kmq]	Superficie totale PNL [kmq]	Zona Periferica PNL [kmq]	Zona Centrale PNL [kmq]
Bosco Gurin	Bosco Gurin - Rovana	22,0	22,0	18,71	3,29
Onsernone	Onsernone	105,4	105,4	71,81	33,59
Centovalli	Centovalli	53,3	53,3	37,04	16,26
Terre di Pedemonte	Terre di Pedemonte	11,6	10,3	9,17	1,13
Losone	Circolo delle Isole	9,3	6,2	5,20	1,00
Ascona		5,0	1,3	1,30	0,00
Ronco sopra Ascona		5,0	3,7	3,70	0,00
Brissago		18,0	15,5	9,65	5,85
<b>Totale</b>		<b>229,6</b>	<b>217,7</b>	<b>156,58</b>	<b>61,12</b>

Tabella 1: Comuni e Superfici dei Comuni nel PNL

### **3. Scopo del PNL: obiettivi strategici per la pianificazione operativa per i primi 10 anni**

Conformemente ai disposti dell'art. 23f della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LNP) il PNL è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio come pure le funzioni ricreative, l'educazione ambientale e la ricerca scientifica in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

In quest'ottica nel comprensorio PNL i Comuni del Parco indirizzano le proprie attività, per i settori di loro competenza, verso uno sviluppo sostenibile regionale e motivano la popolazione, le imprese e le istituzioni a impegnarsi in questa direzione di sviluppo.

I progetti e le attività del Consiglio del Parco si allineano agli obiettivi strategici territoriali del Parco nazionale:

- garanzia per il libero sviluppo della natura nella zona centrale (tutela dei processi)
- salvaguardia e promozione della biodiversità e valorizzazione dei grandi complessi forestali naturali continui e della loro dinamica evolutiva
- cura e promozione dei valori naturali, culturali e paesaggistici del territorio in particolare nella zona periferica
- sostegno alla conservazione e cura della qualità del costruito e del patrimonio edilizio di pregio
- tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e agricolo, attraverso il mantenimento, il recupero e la gestione delle aree aperte e del loro mosaico come pure degli alpeggi tradizionali
- rafforzamento delle relazioni e della collaborazione con i territori limitrofi siano essi in Svizzera o transfrontalieri, in particolare con quelli a diretta connessione ecologica e territoriale
- sostegno e incentivazione della ricerca di base e applicata nella zona centrale e periferica
- rafforzamento delle attività economiche sostenibili e del valore aggiunto regionale attraverso il sostegno e l'attuazione di misure per lo sviluppo socio-economico regionale (pianificazione, turismo, agricoltura, selvicoltura, energia, artigianato, industria della pietra, .. ) e la promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali
- promozione di misure innovative nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura, del paesaggio e della qualità del costruito
- valorizzazione del territorio del Parco attraverso la creazione di prodotti e servizi quali offerte turistiche e di educazione ambientale legate alla natura, alla cultura e al paesaggio
- sostegno e collaborazione con le istituzioni regionali e cantonali per la promozione della regione del Parco (marchio) e la commercializzazione dei suoi prodotti e servizi
- sviluppo di progetti a sostegno degli scopi del Parco in collaborazione con enti e privati, nel Parco e fuori dal Parco
- sviluppo e attuazione di attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale
- promozione di misure per una mobilità pubblica e privata sostenibile e della mobilità lenta
- ampliamento della superficie del Parco, con segnatamente il perseguimento della continuità territoriale per Bosco Gurin.

Gli obiettivi strategici territoriali sono ulteriormente descritti nella Carta e riprendono le indicazioni emerse durante i lavori di progettazione in particolare nell'ambito dei Masterplan e delle valutazioni paesaggistiche del comprensorio del PNL.

I progetti sono definiti nel Piano di gestione decennale del Parco.

#### **4. Garanzia territoriale**

La Convenzione prevede che l'istituzione del PNL sia sancita dai seguenti strumenti pianificatori:

- Il Piano Direttore Cantonale nel quale il Canton Ticino indica il perimetro del PNL comprensivo di zona centrale e zona periferica. Esso è garanzia del rispetto degli obiettivi del PNL da parte delle Autorità a livello federale, cantonale e comunale
- Il Piano di utilizzazione cantonale per il PNL (PUC-PNL) elaborato d'intesa tra il Cantone Ticino e i Comuni per integrare il perimetro del Parco nelle singole pianificazioni comunali a garanzia del rispetto dei diritti dei privati.

#### **5. Organizzazione dell'ente responsabile**

La Convenzione stabilisce che l'Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL) è l'ente responsabile:

- per la gestione e la qualità del Parco, ai sensi dell'art. 25.1 dell'Ordinanza sui parchi (OPar)
- per la realizzazione di progetti in linea con gli scopi del Parco, definiti nell'art 3.

#### **6. Contributi finanziari e di altra natura dei Comuni del Parco**

I Comuni del PNL partecipano finanziariamente al progetto Parco Nazionale nelle seguenti forme:

- con il pagamento della quota annua di membro dell'aPNL. Tale quota è definita negli statuti e ammonta al massimo a Fr. 500.-/annui
- con un contributo definito nel Piano di gestione decennale (contributo in funzione del numero di abitanti – Fr. 10.-/ pro capite/annuo per tutti i 10 anni)
- singoli Comuni possono contribuire alle attività ordinarie e straordinarie del Parco con ulteriori prestazioni finanziarie, prestazioni proprie o di altro tipo sia in chiave di sostegno generale che di sostegno a singole attività e progetti del Parco. Questi contributi sono discussi e definiti di volta in volta tra il Comune interessato e l'aPNL.

#### **7. Modifiche di contratto di Parco**

La Convenzione per il PNL può essere modificata unicamente con l'adesione unanime di tutti i contraenti, Comuni e Associazione.

Fanno eccezione piccole modifiche riguardanti unicamente un comprensorio comunale e senza incidenza sul progetto complessivo per le quali è sufficiente l'adesione del Comune interessato e dell'Associazione e per essa l'Assemblea.

Le proposte di modifica della Convenzione sono preventivamente sottoposte per esame all'UFAM e al Cantone.

#### **8. Disdetta del contratto di Parco**

La Convenzione può essere disdetta, con sei mesi di preavviso, al più presto alla fine del primo periodo decennale di gestione.

## **9. Elaborazione e approvazione del piano di gestione e della pianificazione quadriennale per la fase operativa**

All'Associazione PNL la Convenzione affida i seguenti compiti e responsabilità:

- gestire il PNL ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 (OPar)
- elaborare e approvare, sentiti i Comuni, il piano di gestione decennale in linea con le direttive federali e cantonali in materia e tenendo conto delle richieste dei Comuni e delle comunità locali interessate al Parco
- elaborare ed approvare, sentiti i Comuni, la pianificazione quadriennale per la fase operativa del Parco conforme al piano di gestione decennale
- realizzare i progetti definiti dal piano di gestione decennale
- gestire le finanze del progetto in maniera oculata. Le spese annualmente previste sono strettamente correlate ai mezzi finanziari effettivamente disponibili
- stipulare i contratti per l'istituzione e la gestione del PNL con il Cantone, la Confederazione e altri Enti pubblici e privati coinvolti nel Parco
- garantire la partecipazione della Popolazione dei Comuni al progetto PNL
- attuare, nell'interesse dei Comuni, tutto quanto necessario per la riuscita del progetto PNL.

## **10. Entrata in vigore, durata e rinnovo**

La Convenzione per il PNL, della durata di dieci anni, è valida dal giorno della decisione federale che assegna il marchio Parco Nazionale al PNL.

Essa entra in vigore allorquando terminano i lavori dell'organizzazione autonoma istituita nell'ambito dell'Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia per gestire la fase progettuale del progetto PNL.

Per il suo prolungamento la Convenzione per il Parco deve essere nuovamente sottoposta per accettazione agli aventi diritto di voto di tutti i Comuni del Parco.

## **Allegati**

Statuto Associazione Parco nazionale del Locarnese (aPNL)

Convenzione per la gestione del PNL

Regolamento della zona centrale del PNL





# **Statuto Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL)**

*Il testo base è il testo approvato dal Consiglio del Parco il 26 agosto 2015*

*Consultazione presso Comuni, Patriziati, Cantone e Confederazione (novembre 2015 / maggio 2016)*

*Modifiche richieste da parte dei Comuni, dei Delegati dei Patriziati nel corso del CP del 7 dicembre 2016 e poi l'8 marzo 2017*

*Approvato dal CP il 9 marzo 2017*

*Trasmesso a Berna nel febbraio del 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con UFAM il 17 maggio 2017*

*Approvato da parte dell'UP del 12 giugno 2017*

*Approvato dal CP 27 luglio 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con UFAM e Cantone il 29 agosto 2017*

*Approvato dal CP 13 settembre 2017*

*Consultazione pubblica autunno 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con Comuni, UFAM e Cantone febbraio - marzo 2018*

*Approvato dal CP 21 marzo 2018*

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Nome e sede**

1.1

L'Associazione Parco Nazionale del Locarnese (in seguito aPNL) è un'associazione nel senso degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

1.2

La sua sede è presso la sede della Direzione del PNL in un Comune del Parco.

### **Art. 2 Scopo**

2.1

L'aPNL ha quale scopo l'attuazione di tutto quanto necessario per gestire il Parco Nazionale del Locarnese conformemente ai disposti della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e attuare iniziative affini e utili al progetto sia per la parte svizzera sia per la parte italiana.

2.2

In particolare l'aPNL attua quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione per il Parco nazionale del Locarnese concernente le linee guida per la gestione e lo sviluppo del Parco Nazionale del Locarnese, valida per il primo periodo decennale di gestione del Parco Nazionale del Locarnese 2018 / 2027.

2.3

L'aPNL non ha scopi di lucro.

### **Art. 3 Iscrizione a registro di commercio**

3.1

L'aPNL è iscritta nel registro di commercio.

### **Art. 4 Costituzione di aziende e organizzazioni autonome**

4.1

Mediante regolamenti approvati dall'Assemblea dei Delegati, l'aPNL può istituire Aziende o Organizzazioni autonome munite dei poteri e delle competenze necessarie allo svolgimento di attività attinenti agli scopi dell'aPNL.

4.2

L'istituzione e l'adozione dei regolamenti sono delegate al Consiglio del Parco se le spese annue non preventivate sono inferiori a Fr. 20'000.-.

### **Art. 5 Comprensori del Parco**

5.1

I comprensori svizzeri del Parco sono 5: Comune di Onsernone, Comune di Centovalli, Comune di Terre di Pedemonte, Comuni del Circolo delle Isole (Ascona, Brissago, Ronco s/Ascona, Losone), Comune di Bosco Gurin.

## **SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 6 Soci attivi**

6.1

Sono Soci attivi:

- Soci attivi Comuni: i Comuni di Ascona, Brissago, Bosco Gurin, Centovalli, Losone, Onsernone, Ronco s/Ascona e Terre di Pedemonte
- altri Soci attivi:
  - i Patriziati di Ascona, Terre di Pedemonte con Auressio, Tegna, Losone, Bosco Gurin, Brissago, Ronco s/Ascona, Generale di Onsernone, Comologno, Palagnedra con Rasa, Borgnone, Intragna con Verdasio e Golino
  - l'Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia e l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

6.2

L'adesione dei Patriziati e degli Enti all'aPNL non è obbligatoria.

### **Art. 7 Soci sostenitori**

Sono Soci sostenitori le persone o gli Enti di diritto pubblico e privato che corrispondono un contributo minimo annuo di Fr. 100.-. La qualità di Socio sostenitore non conferisce alcun diritto particolare di partecipazione.

### **Art. 8 Dimissioni dei Soci**

8.1

I Comuni possono dimettersi dall'aPNL alla scadenza dei mandati decennali o in caso di disdetta anticipata della Convenzione stipulata tra i Comuni e l'aPNL (art.8.2 della Convenzione per il Parco).

8.2

Gli altri Soci attivi e i Soci sostenitori possono dimettersi in qualsiasi momento senza preavviso.

### **Art. 9 Esclusione dei Soci**

9.1

I Comuni non possono essere esclusi se non al termine del mandato di gestione decennale.

9.2

Su proposta del Consiglio del Parco, l'Assemblea dei Delegati può, al termine del primo decennio di attività e con la maggioranza dei due terzi dei Soci attivi presenti, escludere dall'aPNL un Comune per gravi inadempienze e/o violazioni tali da mettere in pericolo la concessione del marchio da parte della Confederazione nel decennio successivo.

9.3

Su proposta del Consiglio del Parco, l'Assemblea dei Delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei Soci attivi, escludere dall'aPNL altri Soci attivi o sostenitori che violano gravemente i loro doveri e obblighi.

9.4

Alla fuoriuscita di un Socio dall'Associazione non sussiste nessun diritto alla restituzione dei contributi pagati.

## **ORGANI**

### **Art. 10 Organi dell'aPNL**

Sono organi dell'aPNL:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio del Parco (CP)
- la Commissione di revisione.

### **A) Assemblea dei Delegati**

#### **Art. 11 Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea del Parco è composta da:

11.1

- tre Delegati per ogni Socio attivo Comune; ogni Delegato ha diritto a un voto. I Comuni, con voto del legislativo, designano i loro Delegati e ne regolano la sostituzione
- un Delegato per ogni altro Socio attivo. I Patriziati, con voto del legislativo, e i due Enti ammessi (art. 6) designano il loro Delegato e ne regolano la sostituzione. Per l'Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia la competenza per la nomina spetta al Consiglio Direttivo, per l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli spetta al Consiglio di amministrazione.

11.2

Qualora dei Comuni del Parco dovessero aggregarsi, il numero dei Delegati comunali sarà adattato per mantenere il peso preponderante dei Delegati comunali come previsto dai disposti dell'art. 25 cpv2 OPar.

#### **Art. 12 Convocazione dell'Assemblea**

12.1

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio del Parco e ha luogo entro la fine del mese di giugno di ogni anno.

12.2

Ha diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie un quarto dei Delegati dei Soci attivi.

12.3

La convocazione deve essere spedita almeno due settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.

12.4

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicarne l'oggetto.

12.5

Il Consiglio del Parco è tenuto a decidere in merito alle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.

#### **Art. 13 Competenze dell'Assemblea**

13.1

L'Assemblea è l'organo superiore dell'aPNL e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

13.2

Essa è segnatamente competente per:

- approvare e modificare lo Statuto, sentito il parere dei Municipi e delle Amministrazioni patriziali
- approvare e modificare i regolamenti interni e quelli delle Aziende o Organizzazioni autonome (art. 4)
- nominare il Presidente dell'aPNL su proposta del Consiglio del Parco
- nominare i membri della Commissione di Revisione
- approvare i rapporti annuali del Consiglio del Parco

- approvare il preventivo e il consuntivo di spesa e dare scarico al Consiglio del Parco
- stabilire annualmente la tassa a carico dei Soci tenuti presenti i disposti dell'art. 22
- escludere un Socio
- prendere ogni altra decisione che le è assegnata dai regolamenti
- approvare il piano di gestione decennale e le domande di finanziamento quadriennale.

## **Art. 14 Delibere**

14.1

L'Assemblea può validamente deliberare, indipendentemente dal numero dei Delegati presenti.

14.2

Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei Delegati presenti aventi diritto di voto.

14.3

Per l'esclusione di un Socio occorre la maggioranza dei due terzi dei Delegati dei Soci attivi presenti.

14.4

Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.

14.5

Per la votazione sui crediti per investimenti occorre la maggioranza della metà più uno dei membri nominati.

14.6

Con la maggioranza dei due terzi dei Delegati dei Soci attivi presenti aventi diritto di voto, l'Assemblea può decidere di deliberare anche in merito a oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

14.7

Per l'adesione di nuovi Comuni la decisione è presa all'unanimità dei Soci attivi Comuni e con il parere scritto positivo dei Municipi dei Comuni soci.

## **Art. 15 Direzione dell'Assemblea**

15.1

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'aPNL.

## **B) Consiglio del Parco**

### **Art. 16 Consiglio del Parco**

16.1

Il Consiglio del Parco è composto da:

- un membro per ogni Comune del Parco (art. 5)
- un membro supplementare per ogni Comune con una superficie di zona centrale superiore a 5 kmq
- due membri supplementari per ogni Comune con una superficie di zona centrale superiore a 15 kmq
- un Presidente.

16.2

I membri del CP sono nominati dal Municipio del Comune che rappresentano.

La loro nomina avviene entro tre mesi dalle elezioni comunali ed è valida per 4 anni.

Il Municipio può sostituire il suo membro in ogni momento.

16.3

Un membro del CP non può essere anche Delegato all'Assemblea.

16.4

Il numero dei membri del CP varia da 13 a 14 a dipendenza della scelta del Presidente tra i membri o meno del CP (art. 17).

**Art. 17 Presidente e Vicepresidente dell'aPNL**

17.1

Il Presidente dell'aPNL è nominato per un periodo di quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente può anche essere scelto al di fuori dai membri del CP e dei Delegati dell'Assemblea.

Il Vicepresidente è un membro del CP.

**Art. 18 Compiti e competenze del CP**

Il CP:

18.1

nomina il vicepresidente dell'aPNL, il Presidente e i membri degli organi amministrativi delle Aziende o Organizzazioni autonome

18.2

rappresenta il PNL di fronte a terzi; in particolare stipula con la Confederazione e il Cantone la Convenzione per l'istituzione ed il finanziamento del PNL

18.3

cura i rapporti con le Autorità federali, cantonali, comunali e le relazioni con Enti ed Associazioni interessati

18.4

cura i rapporti transfrontalieri in base ai disposti degli accordi citati all'art. 2.2

18.5

convoca e esegue le decisioni dell'Assemblea

18.6

nomina gli esperti e sottoscrive i contratti

18.7

nomina il personale (compresa la Direzione) del PNL e fissa gli stipendi e le indennità del personale; elabora i regolamenti interni che determinano i compiti della Direzione e del personale che saranno approvati dall'Assemblea

18.8

nomina i membri delle Commissioni

18.9

gestisce autonomamente il Fondo previsto all'art. 24 e presenta a fine anno le decisioni prese all'Assemblea

18.10

può fare spese di carattere ordinario non preventivate e spese straordinarie, sino all'importo annuo massimo complessivo di Fr. 250'000.- a condizione che la copertura finanziaria sia assicurata.

**Art. 19 Funzionamento e sistema di voto**

19.1

Le sedute del CP sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno.

19.2

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio se un terzo dei membri ne fa richiesta.

19.3

Il CP può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

19.4

Il voto avviene a maggioranza dei presenti.

19.5

In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

## **Art. 20**

20.1

L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore o da altre persone così autorizzate dai regolamenti approvati dall'Assemblea.

### **C) Commissione di Revisione**

## **Art. 21 Commissione di revisione**

21.1

La revisione dei conti è affidata a un'agenzia fiduciaria designata dall'Assemblea.

21.2

I revisori presentano annualmente all'Assemblea un rapporto scritto.

## **FINANZIAMENTO**

### **Art. 22 Tasse sociali**

22.1

I Soci attivi Comuni sono tenuti a pagare la tassa annuale massima di Fr. 500.-.

22.2

I Soci attivi Patriziati e i Soci sostenitori pagano una tassa annuale minima di Fr. 100.-.

### **Art. 23 Finanziamento**

Le attività dell'Associazione si finanziano tramite le tasse annuali, i sostegni finanziari versati dai Comuni in base all'art. 5 della Convenzione, dal Cantone e dalla Confederazione come previsto dalle convenzioni e dagli accordi programmatici sottoscritti, da sostegni finanziari ed elargizioni di vario genere, da ricavi da attività svolte e qualsiasi altra forma di aiuto non contraria alle finalità del Parco.

### **Art. 24 Donazioni e Fondo opere e iniziative affini al PNL**

24.1

L'aPNL può ricevere elargizioni destinate genericamente o mirate al finanziamento di iniziative del PNL o iniziative e progetti funzionali al PNL, anche non espressamente previsti dagli accordi programmatici siglati con il Cantone e la Confederazione.

24.2

Il CP può, con l'avvallo dell'Assemblea, istituire un Fondo destinato a raccogliere le donazioni di cui al paragrafo precedente e destinato a tali scopi.

24.3

Un regolamento disciplina le modalità d'istituzione, d'alimentazione e d'uso del Fondo.

### **Art. 25 Responsabilità dei Soci**

Gli obblighi finanziari dell'Associazione, comprese eventuali perdite di esercizio, sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità diretta dei Soci

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 Scioglimento e devoluzione dei beni**

26.1

Lo scioglimento dell'aPNL, conseguente al termine o alla disdetta della Convenzione stipulata con i Comuni per la gestione del Parco, è automatico.

26.2

L'Associazione termina la sua attività e viene sciolta automaticamente nel caso di mancata assegnazione del marchio Parco Nazionale.

26.3

L'Associazione termina la sua attività e viene sciolta automaticamente nel caso del mancato rinnovo del Piano di gestione del Parco per i decenni successivi.

26.3

I beni dell'aPNL, compreso il fondo di cui all'art. 24, sono riversati ai Comuni soci o devoluti a Enti d'interesse pubblico del comprensorio del PNL che beneficiano dell'esenzione fiscale. La decisione è di competenza dell'Assemblea.

26.4

In caso di scioglimento non esiste alcun diritto alla restituzione dei contributi pagati.

### **Art. 27 Adeguamento automatico dello Statuto all'esito delle votazioni comunali**

27.1

Gli articoli dello Statuto riguardanti i Comuni e Patriziati membri dell'Associazione si adegueranno automaticamente all'esito delle votazioni popolari. In caso di voto negativo da parte di un Comune tutti i riferimenti a suddetto Comune saranno stralciati e gli articoli adeguati alla nuova situazione.

27.2

In caso di defezione di soci Comuni e altri soci il contributo dei Comuni versato secondo i disposti l'art. 5 della Convenzione così come le tasse sociali (art. 22 dello Statuto) rimangono invariati.

### **Art. 28**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

### **Art. 29**

Entrata in vigore

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea costitutiva dell'aPNL tenutasi

a ....., il ....., presenti i Delegati dei

Comuni di .....

Il CP ne fissa l'entrata in vigore.

Per l'Assemblea costitutiva della  
ASSOCIAZIONE PARCO NAZIONALE DEL LOCARNESE

.....  
Presidente dell'Assemblea costitutiva

.....  
Scrutatore

.....  
Scrutatore

Luogo e data.....



# Convenzione per il Parco Nazionale del Locarnese

tra:

**i Comuni di Ascona, Bosco Gurin, Brissago, Centovalli, Losone, Onsernone, Ronco s/A, Terre di Pedemonte,**  
(in seguito i Comuni) rappresentati dai Municipi

e

**l'Associazione Parco Nazionale del Locarnese** (in seguito aPNL)  
rappresentata dal Presidente e dal Vicepresidente  
(*Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS, fondata il....., iscritta a registro di commercio il.....*)

## **concernente le linee guida per la gestione e lo sviluppo del Parco Nazionale del Locarnese**

Valida per il primo periodo decennale di gestione del Parco Nazionale del Locarnese, 2019 / 2028

*Approvata dal CP il 7 dicembre 2016*

*Trasmessa al CT e alla CH per una pre-consultazione nel febbraio 2017*

*Con modifica chiesta e discussa con il UFAM il 16 maggio 2017 (art 2)*

*Approvata dall'UP 12 maggio 2017*

*Approvata dal CP 27 luglio 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con UFAM e Cantone il 29 agosto 2017*

*Approvata dal CP 13 settembre 2017*

*Consultazione pubblica autunno 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con Comuni, UFAM e Cantone febbraio – marzo 2018*

*Approvata dal CP 21 marzo 2018*

## INDICE

### Premesse

1. Scopo del Parco e strategie di gestione per il primo decennio del Parco Nazionale del Locarnese
2. Perimetro e zonizzazione del PNL
3. Garanzia territoriale
4. Prestazioni dell'Associazione Parco Nazionale del Locarnese
5. Prestazioni dei Comuni
6. Modifiche della Convenzione
7. Approvazione, validità, entrata in vigore e rinnovo della Convenzione
8. Disdetta della Convenzione

## Premessa

0.1

L'iter procedurale per la domanda di conferimento del marchio Parco Nazionale secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar), regolato dall'UFAM nel suo *"Manuale per l'istituzione e la gestione di parchi di importanza nazionale - 2014"*, prevede che l'Ente gestore del Parco inoltri la richiesta all'Autorità federale (UFAM) per il tramite del Cantone. L'incarto deve comprendere i seguenti tre documenti:

0.2

**Capitolo A - La proposta del Cantone**, in merito al conferimento del marchio Parco;

**Capitolo B - La Convenzione per il Parco** (il presente documento), ossia il contratto stipulato fra i Comuni interessati dal Parco Nazionale del Locarnese e l'Associazione che lo gestirà (aPNL);

**Capitolo C - Il piano di gestione decennale**, che fornisce le informazioni sugli ambiti tematici rilevanti per il Parco.

0.3

La presente Convenzione è garante della partecipazione dei Comuni per dieci anni al Parco Nazionale ai sensi dell'art. 23f della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Tramite essa i Comuni definiscono le linee guida per la gestione e lo sviluppo dello stesso. In particolare la Convenzione si sofferma:

- sulla definizione degli scopi del Parco Nazionale del Locarnese (in seguito PNL),
- sui provvedimenti organizzativi e le strategie poste in atto per raggiungere tali scopi,
- sulla delimitazione territoriale del PNL,
- sulle responsabilità e gli obblighi finanziari e non dei contraenti.

## **1. Scopo e strategie di gestione per il primo decennio del PNL**

### 1.1

Il PNL, conformemente ai disposti dell'art. 23f LPN, degli art. 16 ss. OPar ha lo scopo di predisporre e gestire un vasto territorio che:

- offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene,
- promuove lo sviluppo naturale del paesaggio,
- promuove le funzioni turistico/ricreative,
- promuove l'educazione ambientale,
- promuove la ricerca scientifica in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene,
- rafforza le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate.

### 1.2

In questo contesto, i Comuni orientano le proprie attività, per i settori di loro competenza, verso uno sviluppo regionale sostenibile e motivano la Popolazione, le Imprese e le Istituzioni ad operare in tal senso.

### 1.3

L'Associazione allinea la propria progettualità agli obiettivi strategici territoriali del PNL:

- garanzia per il libero sviluppo della natura nella zona centrale (tutela dei processi)
- salvaguardia e promozione della biodiversità e valorizzazione dei grandi complessi forestali naturali continui e della loro dinamica evolutiva
- cura e promozione dei valori naturali, culturali e paesaggistici del territorio in particolare nella zona periferica
- sostegno alla conservazione e cura della qualità del costruito e del patrimonio edilizio di pregio
- tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e agricolo, attraverso il mantenimento, il recupero e la gestione delle aree aperte e del loro mosaico come pure degli alpeggi tradizionali
- rafforzamento delle relazioni e della collaborazione con i territori limitrofi siano essi in Svizzera o transfrontalieri, in particolare con quelli a diretta connessione ecologica e territoriale
- sostegno e incentivazione della ricerca di base e applicata nella zona centrale e periferica
- rafforzamento delle attività economiche sostenibili e del valore aggiunto regionale attraverso il sostegno e l'attuazione di misure per lo sviluppo socio-economico regionale (pianificazione, turismo, agricoltura, selvicoltura, energia, artigianato, industria della pietra, ...) e la promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali
- promozione di misure innovative nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura, del paesaggio e della qualità del costruito
- valorizzazione del territorio del Parco attraverso la creazione di prodotti e servizi quali offerte turistiche e di educazione ambientale legate alla natura, alla cultura e al paesaggio
- sostegno e collaborazione con le istituzioni regionali e cantonali per la promozione della regione del Parco (marchio) e la commercializzazione dei suoi prodotti e servizi
- sviluppo di progetti a sostegno degli scopi del Parco in collaborazione con enti e privati, nel Parco e fuori dal Parco
- sviluppo e attuazione di attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale
- promozione di misure per una mobilità pubblica e privata sostenibile e della mobilità lenta
- ampliamento della superficie del Parco, con segnatamente il perseguimento della continuità territoriale per Bosco Gurin.

### 1.4

Gli obiettivi strategici territoriali sono ulteriormente descritti nella carta e riprendono le indicazioni emerse durante i lavori di progettazione in particolare nell'ambito dei Masterplan e delle valutazioni paesaggistiche del comprensorio del PNL.

## 2. Perimetro e zonizzazione del PNL

### 2.1

Il territorio del PNL, conformemente all'art. 23f LPN e agli art. 16-18 OPar, è suddiviso in:

**una zona centrale**, nel nostro caso frammentata, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico accede in maniera rispettosa. La gestione della zona centrale sarà conforme ai disposti del Regolamento della zona centrale allegato e parte integrante della Convenzione. Il Regolamento della zona centrale è valido solo per i Comuni aventi una zona centrale sul proprio territorio.

**una zona periferica** nella quale il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura. Nella zona periferica valgono i dispositivi legislativi federali, cantonali e comunali in vigore.

### 2.2

La zona centrale e periferica del PNL sono così ripartite sul territorio:

Comune Svizzera	Comprensorio	Superficie Comune [kmq]	Superficie totale PNL [kmq]	Zona Periferica PNL [kmq]	Zona Centrale PNL [kmq]
Bosco Gurin	Bosco Gurin - Rovana	22,0	22,0	18,71	3,29
Onsernone	Onsernone	105,4	105,4	71,81	33,59
Centovalli	Centovalli	53,3	53,3	37,04	16,26
Terre Pedemonte	di Terre Pedemonte	11,6	10,3	9,17	1,13
Losone	Circolo delle Isole	9,3	6,2	5,20	1,00
Ascona		5,0	1,3	1,30	0,00
Ronco sopra Ascona		5,0	3,7	3,70	0,00
Brissago		18,0	15,5	9,65	5,85
<b>Totale</b>		<b>229,6</b>	<b>217,7</b>	<b>156,58</b>	<b>61,12</b>

Tabella 2: Comuni e Superfici dei Comuni nel PNL

### 2.3

La delimitazione delle zone centrali e delle zone periferiche rimangono invariate per il periodo di 10 anni di durata della Convenzione.

## 3. Garanzia territoriale

### 3.1

Il Canton Ticino indica nel Piano Direttore Cantonale il perimetro del PNL comprensivo di zona centrale e zona periferica del Parco e fissa nel testo del Piano Direttore Cantonale gli obiettivi e gli elementi che dal punto di vista cantonale hanno carattere vincolante generale per le Autorità.

Il Piano di utilizzazione cantonale per il PNL (PUC-PNL) elaborato d'intesa tra il Cantone Ticino e i Comuni interessati integra il perimetro del Parco nelle singole pianificazioni comunali a garanzia del rispetto dei diritti dei privati.

### 3.2

Il quadro normativo per la zona centrale è definito dal Regolamento della zona centrale ancorato nelle disposizioni pianificatorie locali.

## 4. Prestazioni dell'Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL)

All'aPNL sono affidati i compiti e le responsabilità di:

- gestire il PNL ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 (OPar);
- elaborare e approvare, sentiti i Comuni, il piano di gestione decennale in linea con le direttive federali e cantonali in materia e tenendo conto delle richieste dei Comuni e delle comunità locali interessate al Parco;
- elaborare ed approvare, sentiti i Comuni, la pianificazione quadriennale per la fase operativa del Parco conforme al piano di gestione decennale;
- realizzare i progetti definiti dal piano di gestione decennale;
- gestire le finanze del progetto in maniera oculata. Le spese annualmente previste sono strettamente correlate ai mezzi finanziari effettivamente disponibili;
- stipulare i contratti per l'istituzione e la gestione del PNL con il Cantone, la Confederazione e altri Enti pubblici e privati coinvolti nel Parco;
- garantire la partecipazione della Popolazione dei Comuni al progetto PNL;
- attuare, nell'interesse dei Comuni, tutto quanto necessario per la riuscita del progetto PNL;
- assegnare mandati in conformità alla legge sulle commesse pubbliche e assumere il personale fisso tramite concorsi e secondo i disposti di un regolamento simile a quelli in uso presso i Comuni del Parco.

## 5. Prestazioni dei Comuni

I Comuni si impegnano a fornire le seguenti prestazioni:

- essere membri dell'aPNL e sostenerla nella sua azione;
- orientare le proprie attività all'interno del territorio del PNL agli scopi del PNL così come definiti al punto 1;
- partecipare al finanziamento dei costi annuali di gestione del PNL con lo stanziamento di un contributo per abitante di Fr. 10.-/ pro capite/annuo per tutti i 10 anni. Altri contributi finanziari o di altro tipo possono autonomamente essere versati dai Comuni a sostegno di singole attività o progetti.

## 6. Modifiche della Convenzione

6.1

Modifiche della Convenzione non sono di regola previste nel corso dei dieci anni di validità del contratto.

6.2

Eventuali necessarie modifiche possono essere attuate solo con l'adesione unanime delle parti contraenti. Fanno eccezione all'obbligo dell'adesione unanime dei contraenti le piccole modifiche riguardanti unicamente un comprensorio comunale e senza incidenza sul progetto complessivo, per le quali è sufficiente l'adesione del Comune interessato e dell'aPNL e per essa l'Assemblea.

6.3

Le proposte di modifica della Convenzione sono preventivamente sottoposte per esame all'UFAM e al Cantone.

## 7. Approvazione, validità, entrata in vigore e rinnovo della Convenzione

7.1

I Comuni sottoscrivono la presente Convenzione nei giorni indicati in calce al documento.

7.2

La presente Convenzione, della durata di dieci anni, è valida dal giorno della decisione federale che conferisce al Parco Nazionale del Locarnese il marchio “Parco Nazionale”.

7.3

Per il suo prolungamento la Convenzione per il Parco deve essere nuovamente sottoposta per accettazione agli aventi diritto di voto di tutti i Comuni del Parco almeno sei mesi prima della scadenza del primo periodo di gestione.

## 8. Disdetta della Convenzione

8.1

La Convenzione può essere disdetta, con sei mesi di preavviso, al più presto alla fine del primo periodo decennale di gestione.

8.2

Una disdetta anticipata della Convenzione è possibile nei seguenti casi:

- la Confederazione non conferisce il marchio Parco o lo ritira all’Associazione responsabile del Parco nel corso della durata del contratto;
- i contributi finanziari del Cantone o della Confederazione sono ridotti durante il corso del contratto in modo tale da rendere impossibile la realizzazione di progetti pianificati;
- le condizioni legali quadro per il Parco Nazionale del Locarnese si modificano a livello federale e cantonale in modo tale da rendere ragionevolmente inesigibile dalle parti partecipanti la continuazione della Convenzione.

8.3

Per una disdetta anticipata della Convenzione è necessario il consenso dei 2/3 dei Municipi dei Comuni del Parco.

8.4

La presente Convenzione è redatta per ogni Comune in 4 copie originali, una per il Comune, una per l’Associazione, una per il Cantone e una per la Confederazione

Per il Comune di .....

il Sindaco

il Segretario

Per l’aPNL

il Presidente

il Vicepresidente

Data e luogo





# Regolamento della zona centrale del Parco Nazionale del Locarnese

Il presente Regolamento è un allegato della Convenzione per il Parco Nazionale del Locarnese siglata tra i Comuni del Parco e l'Associazione Parco Nazionale del Locarnese

*Il testo base del presente Regolamento è stato approvato dal CP 26 agosto 2015*

*Consultazione preliminare 2015/16 presso Comuni, Cantone e Confederazione*

*Approvato dal CP del 9 marzo 2017*

*Trasmesso per la pre-consultazione di Cantone e Confederazione nel febbraio del 2017 e discusso con il UFAM il 17 maggio 2017*

*Approvato dall'UP il 12 giugno 2017*

*Discusso e approvato dalla Commissione tripartita (PNL- Cantone-Confederazione) il 20 giugno 2017*

*Approvato dal CP 27 luglio 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con UFAM e Cantone il 29 agosto 2017*

*Approvato dal CP 13 settembre 2017*

*Consultazione pubblica autunno 2017*

*Richieste di modifica proposte e discusse con Comuni, UFAM e Cantone febbraio – marzo 2018*

*Approvato dal CP 21 marzo 2018*

## INDICE

1. Il Regolamento della zona centrale del PNL
2. Diritti in vigore nella zona centrale
3. Collaborazione per la gestione della zona centrale
4. Prestazioni per la zona centrale
5. Disposizioni per la zona centrale
  - 5.1 Sentieri, itinerari, vie alpine, vie invernali e aree di sosta
  - 5.2 Introduzioni di animali nella zona centrale
  - 5.3 Circolazione aerea e atterraggio di velivoli a motore (elicotteri, aeromobili, ecc.), senza motore (deltaplani parapendii ecc.) e senza occupanti (droni) nella zona centrale
  - 5.4 Circolazione con veicoli a motore e senza motore nella zona centrale
  - 5.5 Edifici e impianti fuori zona edificabile nelle zone centrale
  - 5.6 Realizzare costruzioni e impianti, modifiche del terreno nella zona centrale
  - 5.7 Utilizzazioni agricole nella zona centrale
  - 5.8 Utilizzazioni forestali nella zona centrale e coordinamento per le riserve forestali
  - 5.9 La pesca nella zona centrale
  - 5.10 La caccia nella zona centrale
  - 5.11 Raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali nella zona centrale
  - 5.12 Gestione di biotopi e specie protette nella zona centrale
  - 5.13 Altre disposizioni comportamentali valide nella zona centrale
6. Modifiche del Regolamento
7. Entrata in vigore e obbligo di informazione
8. Allegati

## **1. Il Regolamento della zona centrale del PNL**

### 1.1

Il Parco Nazionale del Locarnese, conformemente all'art. 16 dell'OPar, si compone di due zone: la zona centrale e la zona periferica.

I perimetri della zona centrale, situate nei territori dei Comuni di Bosco Gurin, Brissago, Centovalli, Losone, Onsernone, Terre di Pedemonte sono definiti nelle carte specifiche allegate alla Carta.

I dettagli per la lettura delle carte sono definiti sulle carte delle zone centrali e nel capitolo 2.3.2.8 del Piano di gestione della Carta.

### 1.2

Il Regolamento, parte integrante della Convenzione per il Parco Nazionale del Locarnese, completa le normative pianificatorie (definite nel PUC-PNL) e di comportamento nella zona centrale.

### 1.3

Esso è valido per dieci anni.

### 1.4

Per la zona periferica non è prevista l'adozione di alcun regolamento specifico. Valgono i dispositivi legislativi federali, cantonali e comunali in vigore.

## **2. Diritti in vigore nella zona centrale**

### 2.1

Nel perimetro del PNL restano in vigore le disposizioni federali, cantonali e comunali alle quali si aggiungono, nella zona centrale, le disposizioni emanate dalla Confederazione con l'art. 17 OPar e le necessarie precisazioni definite qui di seguito.

## **3. Collaborazione per la gestione della zona centrale**

### 3.1

L'Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL) è responsabile della gestione del Parco ai sensi dell'art. 1 della Convenzione. Per garantire una gestione ottimale della zona centrale, considerati i diritti in vigore e le competenze ripartite su più livelli e più organi, anche privati, è indispensabile una fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

### 3.2

Per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione e monitoraggio della zona centrale l'aPNL può stipulare convenzioni, contratti e altri accordi con Persone ed Enti pubblici e privati.

### 3.3

In generale l'aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell'informazione, del monitoraggio e della vigilanza dell'accesso alla zona centrale di visitatori e personale scientifico.

### 3.4

I compiti di polizia e sorveglianza vengono esercitati dai servizi cantonali competenti sulla base dei disposti legislativi di riferimento.

### 3.5

L'aPNL è anche un partner che collabora in forma sussidiaria a sostegno delle politiche settoriali del Cantone per la zona centrale del Parco.

## **4. Prestazioni per la zona centrale**

4.1

L'aPNL riconosce ai proprietari Privati, ai Patriziati e ai proprietari Enti Pubblici locali dei contributi finanziari per le prestazioni fornite dalla zona centrale, destinati essenzialmente a realtà che danno valore al territorio del PNL.

4.2

Tali contributi sono definiti secondo:

- i disposti federali in materia (v. allegato)
- i mezzi finanziari disponibili previsti dal piano di gestione decennale
- caratteristiche e uso delle singole aree.

4.3

Con gli aventi diritto l'aPNL stipula un apposito contratto simile ai contratti già in vigore per le riserve forestali.

4.4

Il Cantone è responsabile della coordinazione della stipulazione dei contratti.

## **5. Disposizioni per la zona centrale**

### **5.1 Sentieri, itinerari, vie alpine, vie per le racchette e sci e aree di sosta (art. 17 cpv. 1a OPar)**

5.1.1

L'accesso alla zona centrale è ammesso tutto l'anno lungo i sentieri e le vie (vie alpine, vie per racchette e sci) indicate nelle carte specifiche della zona centrale.

I sentieri e le vie sul confine delle zone centrali vengono considerati come appartenenti alla zona periferica.

5.1.2

Visitatori e altri devono mantenere un comportamento rispettoso della natura.

5.1.3

Il Cantone e l'aPNL, sentite le organizzazioni interessate, possono emanare specifiche indicazioni d'uso per i sentieri e le vie inseriti nelle zone centrali.

5.1.4

Le aree di sosta sono degli spazi accessibili funzionali alla visita, all'educazione ambientale, alla gestione del territorio e alla sosta per svago. Le aree di sosta sono indicate nelle carte del Parco e della zona centrale e sono segnalate sul terreno e comprendono in particolare:

- gli spazi attorno alle capanne e rifugi
- i punti panoramici e di osservazione
- gli spazi di sosta
- le vie di arrampicata
- gli altri spazi funzionali alla visita, all'educazione ambientale, alla gestione del territorio e alla sosta.

Le marcature sul terreno dovranno sfruttare al massimo le forme e strutture naturali, limitando allo stretto necessario segnalazioni artificiali.

## 5.1.5

La gestione dei sentieri, delle vie e delle aree di sosta viene garantita come attualmente e sono possibili miglorie con modalità costruttive adeguate alla zona di protezione.

## 5.1.6

L'aPNL sentito il Cantone può rilasciare permessi d'accesso alla zona centrale all'esterno dei sentieri e aree di sosta per motivi di ricerca scientifica, monitoraggio o motivi importanti.

## 5.1.7

L'aPNL informa annualmente il Cantone e la Confederazione sui permessi rilasciati.

## 5.1.8

L'aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell'informazione, del monitoraggio e del controllo dell'accesso alla zona centrale di visitatori e personale scientifico.

## **5.2 Introduzione di animali nella zona centrale (art. 17 cpv. 1a OPar)**

## 5.2.1

L'introduzione di animali nella zona centrale da parte dell'uomo è di principio vietata.

## 5.2.2

Fanno in particolare eccezione:

- gli animali caricati sugli alpeggi, i cani di protezione dei greggi, i cani pastore e gli animali da soma degli alpeggi tradizionali oggetto di specifico piano di gestione, i cani dei gestori di capanne durante il periodo di attività, i cani di accompagnamento di persone con handicap e i cani di soccorso;
- i cani al guinzaglio e gli animali da soma lungo i sentieri di attraversamento indicati nelle carte delle zone centrali e segnalati sul terreno;
- i cani di proprietari di costruzioni ammesse. Essi devono essere tenuti al guinzaglio e quando si trattengono fuori dagli edifici devono essere legati.

## 5.2.3

L'aPNL sentito il Cantone può rilasciare dei permessi speciali per l'introduzione di animali per motivi scientifici o altre necessità comprovate.

## 5.2.4

L'aPNL informa annualmente il Cantone e la Confederazione sui permessi rilasciati.

## 5.2.5

L'aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell'informazione, del monitoraggio e della sorveglianza dell'introduzione di animali nella zona centrale.

## **5.3 Circolazione aerea, sorvolo e atterraggio di velivoli a motore (elicotteri, aeromobili, ecc.), senza motore (deltaplani, parapendii ecc.) e senza occupanti (droni) nella zona centrale (art. 17 cpv. 1b, 1c, 4 OPar)**

## 5.3.1

Nella zona centrale l'atterraggio e il decollo con i velivoli a motore e senza motore sono di principio vietati conformemente all'art 19 cpv 1 lett. a e b dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (OAEs).

## 5.3.2

Le deroghe per gli atterraggi sono accordate dalle autorità federali e cantonali competenti. In particolare:

- per la gestione delle capanne accessibili al pubblico e degli alpeggi compatibilmente al concetto di gestione definito dal richiedente con l'aPNL;
- per la costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, degli edifici e installazioni private e pubbliche previsti dal presente Regolamento;
- per motivi scientifici e di documentazione;
- per gli spostamenti delle persone disabili;
- per altre eccezioni e deroghe previste dal presente Regolamento.

## 5.3.3

Sono sempre ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione gli atterraggi esterni (art. 38 OAEs) per:

- la protezione contro i pericoli naturali (es. incendi) (art 19 par 3 OAEs);
- prestare soccorso a persone e animali;
- le guardie doganali di confine e la polizia.

## 5.3.4

Il sorvolo è, come oggi, ammesso secondo i disposti dell'art. 28 ONCA (Ordinanza concernente le norme di circolazione degli aeromobili). Per gli alianti da pendio (parapendii, deltaplani) il sorvolo è ammesso secondo i disposti dell'art. 8 OACS (Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili).

## 5.3.5

È vietato il sorvolo di aeromobili civili senza occupanti (droni). Il loro utilizzo è ammesso per la ricerca di persone disperse e per motivi di ricerca scientifica.

## 5.3.6

L'aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell'informazione, del monitoraggio e della sorveglianza dell'accesso alla zona centrale di visitatori e personale scientifico muniti di velivoli a motore e senza motore

## **5.4 Circolazione con veicoli a motore e senza motore nella zona centrale (art. 17 cpv. 1b, 1c, 4 OPar)**

## 5.4.1

Nella zona centrale la circolazione con i veicoli a motore e senza motore (biciclette comprese) è di principio vietata.

## 5.4.2

E' ammesso l'utilizzo di veicoli a motore e senza motore per:

- la gestione delle capanne e rifugi accessibili al pubblico e degli alpeggi compatibilmente al concetto di gestione definito dal richiedente con l'aPNL.
- prestare soccorso a persone e animali, come pure per la protezione contro i pericoli naturali.

## 5.4.3

L'aPNL, sentito il Cantone, può rilasciare dei permessi per l'utilizzo di veicoli a motore e senza motore:

- per motivi scientifici e di documentazione;
- per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e installazioni privati e pubblici autorizzate dal Cantone stesso.

## 5.4.4

aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell'informazione, del monitoraggio dell'accesso alla zona centrale di visitatori e personale scientifico muniti di veicoli a motore e senza motore e veglia affinché vi sia un'ottimizzazione dei trasporti.

## 5.5 Edifici e impianti fuori zona edificabile nella zona centrale

## 5.5.1

Gli edifici e impianti esistenti al momento dell'istituzione del Parco sono protetti nel loro effettivo esistente ai sensi dell'art. 17 cpv.3 OPar.

## 5.5.2

Gli edifici e impianti e i loro servizi funzionali possono essere mantenuti e utilizzati come fino a quel momento.

## 5.5.3

Il cambiamento di destinazione degli edifici nella zona centrale è possibile se conforme alle norme del PUC-PEIP o al piano di gestione del Parco.

## 5.5.4

Se una costruzione o un impianto esistenti non sono di pubblico interesse, sono rimossi quando se ne presenta l'occasione (art. 17 cpv. 3 frase 2 OPar). Fintanto che una costruzione o impianto esistente gode della protezione secondo i paragrafi 5.5.1, 5.5.3 e 5.5.4 prevalgono gli interessi privati al loro mantenimento. In questi casi la rimozione è possibile soltanto in base a un accordo contrattuale oppure a un'espropriazione formale cresciuta in giudicato e contro piena indennità.

## 5.5.5

Gli edifici e impianti iscritti nel perimetro PUC-PEIP nella zona centrale hanno un interesse pubblico di conservazione riconosciuto dal Cantone compatibilmente ai criteri definiti nelle norme di attuazione del PUC – PEIP.

## 5.5.6

Gli edifici e impianti iscritti al di fuori del perimetro PUC-PEIP hanno un interesse pubblico di conservazione riconosciuto se conformi agli obiettivi del Parco, quali per esempio costruzioni e impianti per l'esercizio dell'alpeggio, capanne e rifugi aperti al pubblico, strutture funzionali alla gestione dei visitatori o per l'informazione e l'educazione ambientale. Essi possono essere regolarmente mantenuti e gestiti, rinnovati e ampliati in funzione di comprovate necessità.

## 5.5.7

Costruzioni e impianti che al momento dell'istituzione del Parco non sono più utilizzabili secondo la destinazione (rovine, diroccati, ecc.), devono generalmente essere smantellati soltanto se ciò si rende necessario per ragioni di protezione ambientale, di sicurezza o estetiche. Lo stesso vale per costruzioni e impianti che durante la fase d'esercizio sono abbandonati e vanno in rovina. I ruderi e diroccati di antichi edifici non devono essere rimossi, se non per motivi di sicurezza, in quanto oggetti di patrimonio culturale.

## 5.5.8

Impianti ed edifici di interesse pubblico e privato, quali captazioni di sorgenti, impianti di approvvigionamento di acqua potabile, impianti di trasporto a fune, ecc. presenti nella zona centrale possono essere regolarmente mantenuti e gestiti, rinnovati ed ampliati nel rispetto del Regolamento della zona centrale.

## 5.5.9

L'accesso a costruzioni e impianti nella zona centrale viene garantito e definito nella rete dei sentieri della zona centrale. Se l'accesso a questi impianti non dovesse essere specificatamente definito nel piano dei sentieri, dovrà avvenire nel modo più diretto a partire da un sentiero definito in tale piano.

5.5.10

Il Cantone con i suoi servizi competenti può rilasciare permessi di taglio della vegetazione per il fabbisogno di legna degli edifici e per la gestione delle aree aperte.

## **5.6 Realizzare costruzioni e impianti, modifiche del terreno nella zona centrale (art. 17 cpv. 1d OPar)**

5.6.1

Nuove costruzioni e impianti nella zona centrale sono possibili se il loro impatto sul libero sviluppo della natura è di lieve entità e se sono giustificate da motivi importanti (art. 17 cpv. OPar). Essi devono essere di interesse pubblico, conformi agli scopi della zona centrale e del Parco definiti nel concetto di gestione del Parco e conformi con gli art. 22 cpv.2 lett. a e 24 e segg. LPT.

5.6.2

Scopi del Parco sono in particolare legati alla fruizione pubblica di capanne e rifugi, edifici e impianti per le attività agricole tradizionali e di gestione del territorio, come pure edifici e impianti funzionali all'informazione, la visita e l'educazione ambientale nella zona centrale.

5.6.3

Modifiche del terreno sono possibili solo se il loro impatto sul libero sviluppo della natura è di lieve entità e se sono giustificate da motivi importanti (art. 17 cpv. 2 OPar) come nell'ambito di progetti di ricerca, costruzione e sistemazione e manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti e costruzioni definite nel concetto di gestione del Parco, in particolare sentieri, alpeggi, nuove costruzioni, aree di sosta o di altro interesse pubblico conformemente al tipo di zona.

5.6.4

I permessi vengono rilasciati dalle Autorità cantonali competenti, sentito il preavviso dell'aPNL.

5.6.5

Alle Autorità cantonali e comunali competono i compiti di controllo.

## **5.7 Utilizzazioni agricole nella zona centrale (art. 17 cpv. 1e OPar)**

5.7.1

Il mantenimento dei pascoli nella zona centrale è ammesso.

5.7.2

Per gli alpeggi è prevista la stipulazione di un accordo di gestione tra i proprietari degli alpeggi e l'aPNL sentito il parere degli uffici cantonali competenti.

Esso definisce le superfici di pascolo, le modalità di gestione e di controllo e gli obiettivi di sviluppo futuro.

L'accesso alle aree di pascolo è garantito per i gestori degli alpeggi. Essi possono uscire dalle aree di pascolo per la ricerca di animali dispersi.



## 5.7.3

I proprietari degli alpeggi adeguano i contratti di locazione degli alpeggi in conformità con gli accordi di gestione definiti con l'aPNL, sentito il Cantone.

## 5.7.4

Contro eventuali danni causati dai grandi predatori l'aPNL sostiene misure atte a proteggere le mandrie ed i greggi. Tali misure saranno valutate con i gestori e gli uffici cantonali competenti.

## 5.8 Utilizzazioni forestali nella zona centrale e il coordinamento con le riserve forestali (art. 17 cpv. 1e OPar)

## 5.8.1

Il patrimonio forestale nella zona centrale è lasciato alla libera evoluzione.

## 5.8.2

Il Cantone con i suoi servizi competenti può rilasciare permessi di taglio di quantità limitate per:

- motivi di sicurezza diretta e indiretta, motivi fitosanitari;
- fabbisogno di legna dei monti, degli alpeggi e delle capanne;
- gestione e manutenzione dei sentieri;
- gestione orientata di specie e habitat di particolare pregio naturalistico;
- lotta contro gli organismi alloctoni invasivi;
- motivi scientifici.

## 5.8.3

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.

## 5.8.4

La gestione degli incendi dei boschi viene garantita conformemente ai disposti dell'art. 28 RLCFo.

## 5.8.5

Il Cantone è responsabile della gestione e del controllo. L'aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il Cantone nei suoi compiti.

## 5.8.6

Le Riserve forestali esistenti, indicate nei piani specifici della zona centrale e elencate qui di seguito, restano in vigore per la durata definita dalle specifiche Convenzioni di istituzione e gli indennizzi fissati continuano ad essere versati.

NOME	UBICAZIONE	ISTITUZIONE	ENTE PROMOTORE	TIPO DI BOSCO	SUPERFICIE
<b>Arena</b>	Valle di Vergeletto	1992	Cantone e Patriziato generale di Onsernone	Bosco misto di abeti, larice e faggio	177 ha
<b>Parco Maia</b>	Losone, collina di Arcegno	1998	Patriziato di Losone	Bosco misto di latifoglie con prevalenza di quercia e castagno	100 ha
<b>Onsernone</b>	Alta valle di Onsernone	2003	Comune di Onsernone	Foresta di abete bianco, boschi di forra e lariceti	781 ha

<b>Palagnedra</b>	Centovalli	2007	Patriziato di Palagnedra e Rasa	Faggeta, boschi misti di faggio, abete rosso e abete bianco, boschi di forra	387 ha
<b>Bosco Sacro di Mergugno</b>	Brissago	2008	Comune di Brissago	Formazioni di maggiociondolo alpino accompagnate in parte da faggeta	102 ha

## 5.8.6

Per la durata di validità del Parco nelle aree delle riserve forestali situate all'interno della zona centrale valgono i disposti del presente Regolamento e delle normative pianificatorie per la zona centrale del Parco.

## 5.8.7

Eventuali riconoscimenti di ulteriori prestazioni sono definiti al punto 4 del presente Regolamento.

## 5.9 La pesca nella zona centrale (art. 17 cpv. 1f OPar)

## 5.9.1

La pesca nella zona centrale è vietata.

Lungo i corsi d'acqua a confine con le zone centrali, la pesca è permessa in quanto essi non appartengono alla zona centrale.

## 5.9.2

Il Cantone, sentito il parere dell'aPNL, può effettuare operazioni eccezionali di pesca o rilasciare permessi speciali-nella zona centrale per scopi di ricerca scientifica o di ripopolamento, per il prelievo di specie neozooe o per altri motivi legati alla salvaguardia e alla gestione ottimale del patrimonio ittico

## 5.9.3

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.

## 5.9.4

Il Cantone è responsabile del controllo e della gestione. L'aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il Cantone nei suoi compiti.

## **5.10 La caccia nella zona centrale (art. 17 cpv. 1f OPar)**

### 5.10.1

La zona centrale del Parco Nazionale del Locarnese equivale a una “bandita cantonale di caccia” e viene ratificata dal Consiglio di Stato sulla base della legislazione venatoria cantonale (art. 23 LCC / art. 7 RALCC / Decreto bandite di caccia). La gestione delle attività venatorie viene esercitata dall’autorità cantonale competente.

### 5.10.2

Essa ha validità per almeno 10 anni. Nel caso di mancato rinnovo del marchio Parco, restano valide unicamente le bandite cantonali già in vigore al momento dell’istituzione del Parco.

### 5.10.3

Il Cantone può:

- permettere attività di regolazione delle popolazioni animali per prevenire gravi danni da selvaggina all’interno e all’esterno della zona centrale come definito nel concetto di regolazione specifico descritto nel piano di gestione del PNL
- intervenire con azioni mirate per garantire la sicurezza sanitaria delle popolazioni di animali selvatici
- concedere delle deroghe al divieto di caccia per motivi scientifici.

### 5.10.4

Il Cantone informa regolarmente la Confederazione e l’aPNL sugli interventi effettuati e le autorizzazioni concesse.

### 5.10.5

Il Cantone è responsabile del monitoraggio degli animali selvatici e del controllo del corretto svolgimento della caccia. L’aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il Cantone nei suoi compiti.

## **5.11 Raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali nella zona centrale (art. 17 cpv. 1g OPar)**

### 5.11.1

La raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali nella zona centrale è vietata.

### 5.11.2

Il Cantone, in accordo con l’aPNL, può rilasciare permessi di raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali per motivi scientifici e di educazione ambientale.

### 5.11.3

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.

### 5.11.4

Il Cantone è responsabile del controllo. aPNL coadiuva il Cantone nei suoi compiti.

### 5.11.45

Il Cantone è responsabile del controllo degli organismi alloctoni invasivi e, sentita l’aPNL, interviene in caso di necessità.

## **5.12 Gestione di biotopi e specie protette nella zona centrale**

### 5.12.1

Le misure di gestione dei biotopi e delle specie protette all'interno della zona centrale sono permesse in modo limitato e sulla base di specifici progetti di intervento.

### 5.12.2

Il Cantone, sentita l'aPNL, rilascia le autorizzazioni di intervento, controlla i lavori e effettua il monitoraggio dei risultati.

### 5.12.3

Le autorizzazioni vengono rilasciate dai competenti uffici del Cantone, sentita l'aPNL.

### 5.12.4

Il Cantone può delegare all'aPNL il controllo dei lavori e il monitoraggio.

### 5.12.5

Il Cantone informa regolarmente la Confederazione sugli interventi effettuati.

## **5.13 Altre disposizioni comportamentali valide nella zona centrale**

### 5.13.1

Il comportamento dei visitatori nella zona centrale deve essere sempre consono agli obiettivi di tutela della natura e del paesaggio.

### 5.13.2

Nella zona centrale non è segnatamente permesso:

- abbandonare rifiuti
- provocare inutili rumori molesti
- installare impianti di illuminazioni moleste, se non strettamente necessari
- accendere fuochi
- bivaccare.

## **6. Modifiche del Regolamento**

### 6.1

Il Regolamento è valido per 10 anni e di regola non può essere modificato.

### 6.2

Modifiche di poco conto possono essere attuate solo con l'adesione dell'aPNL (e per essa dell'Assemblea - sentiti i Comuni e Patriziati), del Cantone e della Confederazione.

## **7. Entrata in vigore e obbligo di informazione**

### 7.1

Il presente Regolamento entra in vigore con l'entrata in vigore della Convenzione tra i Comuni e l'Associazione Parco Nazionale del Locarnese.

### 7.2

L'aPNL informa adeguatamente la popolazione e i visitatori sul Regolamento della zona centrale.

## 8. Allegati

### ALLEGATO all'art. 4.2 del Regolamento della zona centrale

#### Concetto generale per il pagamento prestazioni e mancato utilizzo della zona centrale del PNL

Il riconoscimento per le prestazioni e mancato utilizzo della zona centrale per i proprietari pubblici e proprietari privati potrà essere definito in base alle seguenti fonti di finanziamento:

Fonti finanziamento	Possibili contributi finanziari	Osservazioni
<b>OPar</b>	max. 20.- / ha / anno	
<b>LFo</b>	max. 20.- / ha / anno	Non applicabile per le aree di RF già esistenti e oggetto di convenzione
Sponsor privati, pagamenti diretti	max. 10.- / ha / anno	Contributo da valutare in base alle disponibilità effettive
<b>Totale</b>	max. 50.- / ha / anno	

Le modalità di calcolo precise saranno definite dal Consiglio del Parco e approvate dall'Assemblea del PNL in un Regolamento specifico nel corso della fase di gestione, in base alle singole caratteristiche delle zone centrali approvate dal voto popolare, alle condizioni di proprietà, ai loro usi, a eventuali convenzioni già in vigore e in base al piano di finanziamento per la fase di gestione e relativi piani quadriennali.